

LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 25
FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL FONDO

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - finalità

1. Per l'anno 2012, a norma dell'articolo 19 della legge regionale 9 ottobre 2009 n. 25, vengono fissate le seguenti modalità e criteri di assegnazione da parte della Regione del Veneto dello stanziamento denominato Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo.
2. Con il Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo la Regione può sostenere:
 - a. la produzione cinematografica e audiovisiva con localizzazione produttiva nel Veneto;
 - b. lo sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi di produttori con sede legale in regione, che interessano il Veneto.

Art. 2 - soggetti richiedenti

1. Gli interventi da realizzare con lo stanziamento del Fondo possono essere richiesti:
 - a. da case di produzione cinematografica nazionali ed estere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);
 - b. da case di produzione cinematografica con sede legale nel Veneto per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Art. 3 - regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata dall'articolo 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 4 - limite dei contributi

1. Per gli interventi previsti all'articolo 1, comma 2, lettera a) può essere riconosciuto un contributo nel limite massimo di:
 - a. 75 mila euro in caso di riprese nel territorio regionale di durata superiore a 30 gg. lavorativi;
 - b. 50 mila euro in caso di riprese nel territorio regionale di durata superiore a 20 gg. lavorativi;
 - c. 20 mila euro in caso di riprese nel territorio regionale di durata superiore a 10 gg. lavorativi;
 - d. 5 mila euro in caso di riprese nel territorio regionale di durata pari o superiore a 5 giorni lavorativi.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) la Regione sostiene il progetto con un intervento fino ad un massimo di 7 mila euro.

Art. 5 - commissione di esperti

1. La valutazione e la selezione delle richieste di contributo vengono operate da una Commissione di esperti composta dal Segretario regionale per la Cultura, che la presiede, dal Dirigente regionale della Struttura competente per materia, da un critico cinematografico designato dal Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani, da un docente di ateneo veneto in materie legate al cinema e all'audiovisivo, da un docente di ateneo veneto in materia di economia, indicati dalle Università di appartenenza e da un esperto designato dalla Giunta regionale.

II SOSTEGNO ALLE PRODUZIONI

Art. 6 - domande di contributo

1. Le case di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) possono presentare domanda di contributo per la produzione utilizzando il modulo A1 allegato al Bando disponibile nelle pagine web *Bandi e finanziamenti* del sito della Regione del Veneto www.regione.veneto.it . Le domande dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla seguente documentazione in lingua italiana:
 - a. curriculum della casa di produzione;
 - b. autocertificazione di iscrizione nel registro delle imprese o certificato di iscrizione al medesimo. Nell'ipotesi di impresa straniera, documento equipollente recante i dati identificativi della stessa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante;
 - c. catena dei diritti;
 - d. soggetto del film;
 - e. sceneggiatura del film;
 - f. contratto o lettera d'intento del regista e relativo curriculum;
 - g. cast tecnico con indicazione delle professionalità residenti individuate;
 - h. cast artistico degli interpreti principali e secondari con relativo curriculum e indicazione di quelli residenti;
 - i. indicazione della durata delle riprese nel territorio regionale e della percentuale delle riprese in esterno con indicazione delle location;
 - j. preventivo dei costi sia tecnici che artistici con dettagliata indicazione delle spese da effettuare nel territorio regionale;
 - k. piano finanziario della produzione con indicati i finanziamenti confermati alla data di presentazione della domanda;
 - l. dichiarazione relativa a eventuali contratti di co – produzione già sottoscritti alla data di presentazione della domanda.
2. Oltre alla documentazione prevista al precedente comma 1, le imprese allegano una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" richiesto o ricevuto per il progetto e contenente, altresì, l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.
3. La Regione può richiedere alla casa di produzione di fornire eventuale documentazione integrativa.
4. La presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, sia pure in presenza dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

Art. 7 - valutazione dei progetti e calcolo dei contributi

1. Sulla base dell'istruttoria delle richieste pervenute e delle determinazioni della Commissione di esperti, di cui all'articolo 5, la Giunta regionale approva il riparto del Fondo per la produzione che, per quanto disposto dalla legge regionale n. 25/2009, articolo 7, comma 1, è sottoposto alla competente Commissione consiliare.
2. La graduatoria delle domande sarà compiuta sulla base dei seguenti criteri di valutazione

	valore massimo
Spesa sostenuta sul territorio regionale	30
numero delle maestranze tecniche residenti in Veneto impiegate	10
curriculum della casa di produzione	20
curriculum del regista, dello sceneggiatore e degli interpreti principali	15
contratti di co – produzione già sottoscritti e percentuale di finanziamenti confermati	10
qualità artistica del progetto	15
totale	100

3. Sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 2, le quote massime di contributo verranno previste tenuto conto dei limiti fissati dall'articolo 4 fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 8 - obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari, a pena di decadenza dal contributo, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica dell'assegnazione, l'accettazione del contributo stesso e l'impegno al rispetto dei seguenti obblighi:

- a. comunicazione della data di inizio delle riprese nel territorio regionale;
- b. realizzazione del film secondo i tempi e le modalità indicati nella domanda di contributo per quanto riguarda: la spesa, la durata delle riprese sul territorio regionale e l'impiego di maestranze tecniche residenti;
- c. trasmissione, entro il 31 dicembre 2013, salvo eventuale concessione di proroga per un massimo di 6 mesi per casi motivati e documentati, della documentazione attestante la spesa complessiva sul territorio regionale e alla realizzazione del film.

2. Le case di produzione sono inoltre tenute a:

- a. riportare la dicitura "con il sostegno della Regione del Veneto – Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo" nei titoli di testa;
- b. riportare i primi ringraziamenti alla Regione del Veneto – Veneto film commission, corredati da logo ufficiale nei titoli di coda;
- c. organizzare, in accordo con la Regione, prima dell'inizio delle riprese, una conferenza stampa con la presenza del regista e degli interpreti principali;
- d. concedere a titolo gratuito alla Regione i diritti di utilizzo di almeno cinque foto di scena, scelte dalla Regione stessa;
- e. depositare obbligatoriamente, ai sensi della legge regionale n. 25/2009 articolo 17, comma 2, lettera c), entro un anno dalla presentazione in pubblico, su supporto digitale, almeno una copia dell'opera realizzata con i benefici della predetta legge regionale presso la Mediateca regionale, con diritto d'uso per scopi non commerciali completa di bollino SIAE;
- f. autorizzare la presenza sul set di un rappresentante indicato dalla Regione nei tempi e modi concordati;
- g. organizzare la proiezione del film nel territorio regionale con la presenza del regista e di almeno uno degli interpreti principali, coinvolgendo la Regione nelle conferenze stampa di presentazione.

Art. 9 - documenti di spesa

1. I soggetti beneficiari devono, entro il termine del 31 dicembre 2013, presentare alla Regione, a rendiconto delle spese sostenute nel territorio veneto, adeguata documentazione giustificativa unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la pertinenza, la regolarità, la congruità e l'avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione.

2. Ai fini della rendicontazione sono ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a. vitto e alloggio della troupe;
- b. compensi per maestranze tecniche e artistiche residenti;
- c. servizi di audio, video, luci;
- d. noleggio di attrezzature e materiale tecnico, noleggio materiale di scena, noleggio costumi, acquisto materiale scenografico, affitto ufficio, sartoria, ricovero mezzi, affitto location o studi di posa.

3. La Regione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere alle case di produzione l'esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti.

Art. 10 - erogazione dei contributi.

1. Il contributo assegnato ai soggetti beneficiari, previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 9, è erogato dalla Regione con le seguenti modalità:

- a. 80 per cento dopo l'approvazione da parte della Regione della rendicontazione attestante una spesa sul territorio regionale pari ad almeno il 150% del contributo concesso;
- b. 20 per cento, sulla base della documentazione attestante la spesa complessiva sul territorio regionale e la realizzazione del film.

2. Il mancato rispetto delle percentuali di spesa nel territorio regionale comporta una riduzione proporzionale del contributo assegnato.

3. Il soggetto beneficiario, all'atto delle rendicontazioni, presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che l'attività della produzione oggetto del contributo è stata regolarmente eseguita, che si è realizzata nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia, delle presenti modalità e criteri, di ogni altra condizione eventualmente posta e che sono stati assolti gli obblighi ENPALS.

III CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CINEMATOGRAFICI E AUDIOVISIVI

Art. 11 - domande di contributo

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono presentare domanda di contributo per lo sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi utilizzando il modulo A2 allegato al Bando disponibile nelle pagine Web *Bandi e finanziamenti* del sito della Regione del Veneto www.regione.veneto.it. Le domande dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla seguente documentazione:

- a. autocertificazione di iscrizione nel registro delle imprese del Veneto o certificato di iscrizione al medesimo;
- b. presentazione del progetto corredata dai seguenti documenti: curriculum della casa di produzione, curriculum dell'autore; preventivo di spesa; piano economico con indicazione dei mezzi finanziari disponibili alla data di presentazione della domanda.

2. Oltre alla documentazione prevista al precedente comma 1, le imprese allegano una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" richiesto o ricevuto per il progetto e contenente, altresì, l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

3. La Regione può richiedere alla casa di produzione di fornire eventuale documentazione integrativa.

4. La presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, sia pure in presenza dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

Art. 12 - valutazione dei progetti di sviluppo

1. Sulla base dell'istruttoria delle richieste pervenute e delle determinazioni della Commissione di esperti, di cui all'articolo 5, la Giunta regionale approva il riparto del Fondo per lo sviluppo che, per quanto disposto dalla legge regionale n. 25/2009, articolo 7, comma 1, è sottoposto alla competente Commissione consiliare.

2. La graduatoria delle domande sarà compiuta sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

	valore massimo
curriculum della casa di produzione	10
curriculum dell'autore	15
qualità e originalità del progetto	30
capacità del progetto di promuovere la conoscenza del territorio, della storia, della cultura e delle tradizioni del Veneto	20
valore innovativo del progetto	25
totale	100

3. Sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 2, le quote massime di contributo verranno previste tenuto conto dei limiti fissati dall'articolo 4 fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 13 - obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari, a pena di decadenza dal contributo, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica di assegnazione, l'accettazione del contributo stesso e l'impegno al rispetto dei seguenti obblighi:

- a. comunicazione della data di avvio del progetto;
- b. realizzazione del progetto secondo i tempi e le modalità indicati nella domanda di contributo;
- c. trasmissione, entro il 31 dicembre 2013, della documentazione attestante la spesa complessiva sul territorio regionale e la realizzazione del progetto;
- d. inserimento in tutti i materiali di promozione e comunicazione del logo ufficiale della Regione del Veneto e inserimento della dicitura "realizzato con il sostegno della Regione del Veneto – Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo".

Art.14 - documenti di spesa

1. I soggetti beneficiari entro il termine del 31 dicembre 2013 devono presentare alla Regione, a rendiconto delle spese sostenute nel territorio veneto, adeguata documentazione giustificativa unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la pertinenza, la regolarità, la congruità e l'avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione.

2. Ai fini della rendicontazione sono ammissibili le seguenti voci:
 - a. l'opzione e l'acquisizione dei diritti di utilizzo dell'opera;
 - b. sopralluoghi (vitto e alloggio, guide, noleggio automezzi);
 - c. ricerche di archivio;
 - d. scrittura della sceneggiatura e/o trattamento fino alla versione definitiva, inclusi i costi di traduzione;
 - e. realizzazione di uno storyboard;
 - f. realizzazione di un promo.
3. La Regione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere alle case di produzione l'esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti.

Art. 15 - erogazione dei contributi

1. Il contributo assegnato è liquidato in due quote con le seguenti modalità:
 - a. 50 per cento su presentazione di un crono programma delle fasi esecutive del progetto;
 - b. 50 per cento, a saldo, su presentazione della documentazione contabile conclusiva relativa alla relazione del progetto, nonché di copia di tutto il materiale realizzato e, ove previsto, copie del promo.
2. Il soggetto beneficiario deve altresì trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che l'attività oggetto del contributo è stata regolarmente eseguita nonché la pertinenza, la regolarità, la congruità e l'avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione.
3. La Regione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere alle case di produzione l'esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti.